



## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

|                 |   |
|-----------------|---|
| (RM) GRECO      | Presidente  |
| (RM) RECINTO    | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (RM) ACCETTELLA | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (RM) GRANATA    | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (RM) COEN       | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore FRANCESCO ACCETTELLA

Seduta del 15/07/2020

### FATTO

1. In data 09.11.2015 il ricorrente stipulava un contratto di finanziamento da estinguere mediante cessione del quinto dello stipendio per un importo complessivo di euro 20.760,00, da rimborsare in n. 120 rate. In data 28.02.2019 parte ricorrente procedeva all'estinzione anticipata del finanziamento in corrispondenza della rata n. 37.

Con ricorso del 25.03.2020, preceduto da reclamo del 14.06.2019, parte ricorrente chiede l'equo rimborso degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento ex art. 125-sexies t.u.b., per un importo complessivo di euro 2.525,00. Chiede altresì il rimborso di euro 250,00, a titolo di spese di assistenza professionale sostenute per la presentazione del ricorso.

2. L'intermediario resistente produce le controdeduzioni, affermando ed eccependo che il suo comportamento in sede di estinzione anticipata dell'operazione in oggetto è stato pienamente aderente alle istruzioni fornite, tempo per tempo, dall'Autorità di Vigilanza. Esclude che la c.d. "sentenza Lexitor" possa superare la distinzione tra costi up-front e recurring e possa applicarsi al rapporto odierno, i cui effetti si sono esauriti. Esclude la propria legittimazione passiva rispetto al rimborso di commissioni corrisposte a terzi, richiamando un recente orientamento del Collegio di Roma. Parte resistente eccepisce poi la non rimborsabilità delle commissioni di intermediazione, in quanto esse presentano carattere up-front e sono state effettivamente corrisposte ad un mediatore. Produce al riguardo l'incarico conferito dal cliente, la fattura emessa dall'intermediario del credito con dettaglio relativo alla composizione dell'importo e la contabile del bonifico disposto a favore dell'intermediario del credito. Sostiene poi la non ripetibilità delle spese di istruttoria



e delle commissioni di attivazione, trattandosi di voci di costo anch'esse a carattere up-front. Circa le commissioni di gestione, dichiara di aver rimborsato in sede di estinzione anticipata l'importo di euro 63,28, quantificato in base ai criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS che impongono la contabilizzazione dei crediti verso la clientela secondo il criterio del costo ammortizzato (IAS 39). Precisa che tale modalità di rimborso è prevista dal contratto, che rinvia al piano di ammortamento, entrambi sottoscritti dal ricorrente. Rinnova infine la proposta di rimborsare euro 15,78, già formulata in sede di reclamo, e contesta la richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale, attesa la serialità della controversia. Chiede, in via principale, il rigetto del ricorso; in via subordinata, di essere condannato a rimborsare l'importo offerto alla parte ricorrente.

## DIRITTO

1. La controversia ha ad oggetto la questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni corrisposte dal cliente in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto dello stipendio, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.

Al riguardo, la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che: «L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore».

Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione.

2. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi up-front, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo «in modo differenziato rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità».

In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi up-front devono essere ridotti sulla base di una «integrazione "giudiziale" secondo equità (art. 1374 c.c.)» del contratto, precisando che «ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie».

In ogni caso, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che «il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up-front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi».

Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi territoriali hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi up-front ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di coordinamento. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo Collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.



3. Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo up-front, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 t.u.b. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'ABF, questo Collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

Per quanto riguarda imposte e tasse si deve rilevare che, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è invece rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto statuito nell'ultimo periodo dell'art. 125 ter, 2° comma, t.u.b.

4. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi recurring, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che non sussistesse «alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi».

A partire dalla riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. pro rata temporis) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi recurring. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'ABF, questo Collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

5. Sulla base di tali premesse si possono enunciare le seguenti massime:

- Ai sensi dell'art. 125-sexies t.u.b., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti recurring del costo totale del credito, ma anche di quelle up-front (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse imposte e tasse).

- Sia per quanto riguarda i costi recurring, che per quelli up-front, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità.

- In mancanza di tale clausola contrattuale, i costi up-front devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi recurring devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (pro rata temporis).

- La domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta quando, in applicazione dei principi di diritto che sono stati elaborati da questo Arbitro in materia di CQS, il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, sempre che non si rinvenga un atteggiamento particolarmente ostile e ostruzionistico da parte dell'intermediario.

6. Secondo l'orientamento condiviso dai Collegi territoriali dell'ABF, le commissioni di gestione, aventi carattere recurring, vanno rimborsate secondo il criterio contrattuale indicato nel piano di ammortamento qualora il contratto rinvii al piano di ammortamento e quest'ultimo sia stato sottoscritto dal cliente o allegato dallo stesso. Nel caso di specie, il contratto versato agli atti del procedimento prevede una specifica pattuizione per il rimborso delle commissioni di gestione in ipotesi di estinzione anticipata e rinvia espressamente al piano di ammortamento, che risulta debitamente sottoscritto dal ricorrente. Le suddette commissioni vanno dunque rimborsate secondo il criterio contrattuale.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

7. Alla luce di tutto quanto premesso in fatto e in diritto e tenuto conto altresì delle indicazioni contenute nella decisione del Collegio di Roma n. 8067/2018 – che, prendendo in considerazione la medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso, ha qualificato sia le commissioni di attivazione che quelle di intermediazione come oneri up-front –, si deve concludere per l'accoglimento delle richieste del ricorrente secondo quanto riportato nella seguente tabella:

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| durata del finanziamento ▶ | 120 |
| rate scadute ▶             | 37  |
| rate residue               | 83  |

  

|       |       |
|-------|-------|
| TAN ▶ | 4,65% |
|-------|-------|

  

|                           |  |                |
|---------------------------|--|----------------|
|                           |  | % restituzioni |
| in proporzione lineare    |  | 69,17%         |
| in proporzione alla quota |  | 50,21%         |

  

| n°/e                       | ▼                                | restituzioni |                        |                               |                       | rimborsi ▼ | tot ristoro |
|----------------------------|----------------------------------|--------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------|-------------|
|                            |                                  | importo ▼    | in proporzione lineare | in proporzione agli interessi | criterio contrattuale |            |             |
| ○                          | COMM. ATTIVAZIONE (up front)     | € 280,26     | € 193,85               | € 140,72                      |                       |            | € 140,72    |
| ○                          | COMM. GESTIONE (recurring)       | € 120,00     | € 83,00                | € 60,25                       | € 63,28               | € 63,28    | € 0,00      |
| ○                          | SPESE ISTRUTTORIA (up front)     | € 450,00     | € 311,25               | € 225,94                      |                       |            | € 225,94    |
| ○                          | COMM. INTERMEDIAZIONE (up front) | € 2.906,40   | € 2.010,26             | € 1.459,27                    |                       |            | € 1.459,27  |
| tot rimborsi ancora dovuti |                                  |              |                        |                               |                       |            | € 1.825,93  |
| interessi legali           |                                  |              |                        |                               |                       | si         |             |

8. Per i suddetti motivi, la domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale va invece respinta.

### PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 1.825,93 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FERNANDO GRECO